



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 88 del 24/05/2022

**OGGETTO: ACCESSO ALLA BANCA DATI SERVIZI DEMOGRAFICI:
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E INDICAZIONI SULLE MODALITÀ
TECNICHE DI ACCESSO E MISURE DI SICUREZZA CON RELATIVI ALLEGATI**

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 09:15 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
LUCENTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	SI
LIBERI UGO	Assessore	SI
BORGHI ALESSANDRA	Assessore	SI
RUFFALDI SAMANTA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 7	Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: **ACCESSO ALLA BANCA DATI SERVIZI DEMOGRAFICI:
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E INDICAZIONI SULLE MODALITÀ
TECNICHE DI ACCESSO E MISURE DI SICUREZZA CON RELATIVI ALLEGATI****

LA GIUNTA COMUNALE

Visti la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 12, comma 1 che testualmente recita "Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare: l'art. 40 comma 1, l'art. 43 comma 4 che prevede che "Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali", nonché gli artt. 46 e 47 e l'art. 71;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 2, comma 1 lett. c) che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici";

considerato che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD):

- art. 50, come modificato con DL n. 34/2020, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni, che prevede:
 - *"1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre*

amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

- *2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.”;*
- art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni;

visto l'art. 2, comma 5, della L. n. 127/1997 (Bassanini bis) secondo cui “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;

atteso che in linea generale qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018;

richiamate le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011;

visto l'art. 47 del D.Lgs. n. 51/2018, che prevede che:

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,

schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, co. 2.

2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo”;

visto l'art. 62 del richiamato CAD in materia di ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) che, nello stabilire le modalità di fruibilità dei dati contenuti nell'ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sottolinea al comma 3, tra l'altro, che “[...] I comuni possono inoltre consentire, anche mediate apposite convenzioni, la fruizione di dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto”;

visto l'allegato schema di accordo per l'accesso telematico alla banca dati dei Servizi Demografici del Comune di Sassuolo da stipulare con le Amministrazioni richiedenti, secondo i criteri di cui alle succitate Linee guida Agid del giugno 2013 e conformemente alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante Privacy del 6 ottobre 2005;

atteso che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni sono le seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

tenuto conto che la sottoscrizione di ogni convenzione deve contenere la tipologia delle informazioni accessibili da parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018;

dato atto che tra Comuni di Sassuolo Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Frassinoro, Montefiorino e Palagano è stata costituita l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, a cui sono state conferite funzioni e servizi da parte dei Comuni aderenti nonché dotazione organica;

atteso che l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Ente Terzo rispetto al Comune di Sassuolo, opera, attraverso i servizi in essa confluiti, un service nei confronti del Comune di SASSUOLO, per la cui attuazione è previsto anche un accesso in Cooperazione Applicativa tra gli applicativi in uso ai servizi dell'Unione e il Data Warehouse dell'Unione, che viene aggiornato quotidianamente dall'applicativo dei servizi demografici del Comune di SASSUOLO;

considerato che il Comune di Sassuolo ha costituito una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, il

cui oggetto sociale, in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla Società, è quello di società che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;

dato atto, pertanto, che tra il Comune di Sassuolo ed Sgp, Ente terzo, sono stati stipulati, attraverso apposite convenzioni, vari contratti di servizio in merito ad affidamento dei servizi di riscossione pre e coattiva di tributi locali, service Tares, e che Sgp è concessionaria di parte del patrimonio pubblico del Comune di Sassuolo;

attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2020 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che in merito al presente atto, ancorché non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e Controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di approvare lo schema di accordo per l'accesso telematico alla banca dati dei Servizi Demografici del Comune di Sassuolo da stipulare con le Amministrazioni richiedenti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
2. di approvare inoltre i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente atto:

- Allegato n. 1 – “Modalità tecniche di accesso e misure di sicurezza di cui all'art. 4 della convenzione”;
 - Allegato n. 2 – “Modulo di richiesta di stipula dell'accordo”;
 - Allegato n. 3 – “Modello di autorizzazione al trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento esterno”;
3. di dare atto che l'accordo, oggetto della presente deliberazione, sostituisce integralmente ogni eventuale precedente accordo, in materia di accesso ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Sassuolo ed i soggetti fruitori.
 4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24/05/2022

che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
